



DELIBERA N. 28 DEL 7 MAGGIO 2020

OGGETTO: Approvazione schema disciplinare di incarico in materia contabile, fiscale e di consulenza del lavoro.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella riunione del 7 maggio 2020

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e smi;

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e smi;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e smi;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e smi;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e smi;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e smi;

VISTA la Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e in particolare l'art. 44 concernente l'attivazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di Enna;

VISTA la Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e smi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro vigente per l'area della dirigenza;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale n. 7214 del 04/12/2019, con cui è stato nominato il Presidente e istituito il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell'ERSU a norma degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 20/2002;

VISTA la Deliberazione commissariale 15 maggio 2019, n. 30, con la quale è stato conferito al dott. Antonio Viavattene l'incarico di Direttore facente funzioni (F.F.) dell'ERSU di Enna;

VISTA la Deliberazione commissariale 6 novembre 2019, n. 46, con la quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'ERSU di Enna;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSU 2 aprile 2020, n. 10, con cui è stato approvato e adottato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSU 2 aprile 2020, n. 11, con cui è stato ratificato il Decreto del Presidente dell'ERSU di Enna 19 marzo 2020, n. 4, recante "*Prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dell'ERSU di Enna – Misure straordinarie in materia di lavoro agile ex art. 87 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18*";

VISTO il Decreto del Presidente dell'ERSU di Enna n. 8 del 27/04/2020 recante "*Affidamento urgente e indifferibile di servizio in materia contabile, fiscale e consulenza del lavoro*";

VISTA la nota della dott.ssa Giulia Monastero assunta al nostro protocollo in data 29/04/2020 al n. 942 con la quale la stessa, in riscontro alla nota di questo Ente prot. n. 932 del 28/4/2020, ha dichiarato di prendere atto del Decreto Presidenziale n. 8/2020 e di accettare espressamente le disposizioni di cui all'Art. 1 e all'Art. 2 ivi contenuti riguardanti rispettivamente le materie oggetto dell'incarico e il compenso dovuto per le prestazioni richieste;

CONSIDERATO che il provvedimento presidenziale n. 8/2020 è stato regolarmente ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna nella seduta del 27 aprile 2020;

VISTO lo schema del disciplinare di incarico in materia contabile, fiscale e di consulenza del lavoro, corredato del "Patto di integrità", predisposto dal responsabile del procedimento e formalmente trasmesso all'organo di amministrazione;

RITENUTO di dovere procedere alla sua approvazione;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", ed in relazione a quanto contenuto nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022, il testo del "*Patto di integrità*", deve essere allegato al superiore disciplinare di incarico;

ai sensi delle vigenti disposizioni e in conformità alle premesse,

DELIBERA

Articolo unico. È approvato lo schema del disciplinare di incarico che regola i rapporti tra questo ERSU e la dott.ssa Giulia Monastero in materia contabile, fiscale e di consulenza del lavoro che si allega al presente atto istruttorio per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ERSU ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, e sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo-politico".

Il Presidente

f.to Dott. Livio Davide Cardaci

Si prende atto e si provvede all'esecuzione

Il Direttore F.F.

Antonio Viavattene



SCHEMA

E.R.S.U.

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ANNUALE IN MATERIA CONTABILE, FISCALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO.

TRA

l'ERSU Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Enna – via Mulino a Vento, 9, codice fiscale 91034900869 e Partita Iva 01137640866, nella persona del....., da una parte, che d'ora in avanti sarà indicato semplicemente "committente"

E

la dott.ssa Giulia Monastero nata a Enna il..... e residente a Enna, via, iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Enna al n°, Partita Iva....., che d'ora in avanti sarà indicato semplicemente "professionista", si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO:

- Che con il Decreto del Presidente dell'ERSU di Enna n. 8 del 27/04/2020 recante "Affidamento urgente e indifferibile di servizio in materia contabile, fiscale e consulenza del lavoro" è stato conferito incarico alla Dott.ssa Giulia Monastero nelle materie che appresso verranno specificamente indicate;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna nella seduta del 27 aprile 2020 ha proceduto alla ratifica del Decreto presidenziale n. 8/2020 sopra citato;
- Che la dott.ssa Giulia Monastero ha manifestato, a mezzo nota assunta in data 29/04/2020 al prot.

n. 942, il proprio assenso in ordine al provvedimento emanato dal Presidente dell'ERSU n.8/2020 riguardante l'incarico alla stessa conferito;

CONSIDERATO necessario regolare il rapporto obbligatorio instauratosi tra questo Ente e la dott.ssa Giulia Monastero attraverso il presente disciplinare di incarico avente carattere di contratto;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Il committente affida al professionista, che accetta, un incarico professionale in materia contabile, fiscale e di consulenza del lavoro per la trattazione delle materie dettagliatamente indicate nel successivo Art. 3.

Art. 2

Configurazione giuridica del rapporto

Le attività di cui al presente disciplinare sono affidate mediante conferimento di un incarico libero professionale che non determina alcun rapporto di pubblico impiego tra il committente e il professionista le cui prestazioni saranno espletate senza alcun obbligo di subordinazione.

Art. 3

Prestazioni

Il professionista dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a) redazione rendiconti esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
- b) riaccertamenti dei residui attivi e passivi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- c) redazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021;
- d) redazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022;
- e) redazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021-2023;
- f) prestazioni in materia fiscale e tributaria;
- g) elaborazione delle buste paga delle unità di personale del comparto non dirigenziale ex EAS, con arretrati e incrementi economici connessi al nuovo CCRL concernente il periodo di vigenza dal 01/01/2016, e alle retribuzioni accessoria e di risultato arretrate dovute alle unità di personale del comparto dirigenziale incardinate in questo Ente;
- h) costituzione posizione INPS componenti Consiglio di Amministrazione;
- i) elaborazione delle buste paga dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- j) gestione generale in materia contabile, fiscale, tributaria e di lavoro;
- k) gestione della contabilità IVA (compilazione, certificazione, invio telematico della

comunicazione annuale IVA, liquidazioni trimestrali IVA, comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e tutti gli adempimenti connessi);

- l) redazione e presentazione della documentazione fiscale 770, UNICO completo di IVA, IRAP, e della documentazione necessaria prevista per legge;
- m) attività di interlocuzione anche attraverso riunioni, se richiesto, con il Collegio dei Revisori dei Conti;
- n) verifica degli equilibri di bilancio in relazione all'obiettivo di stabilità finanziaria imposto dalla vigente normativa;
- o) storni e variazioni di bilancio;
- p) rilascio pareri, anche in forma scritta, su quesiti nelle materie oggetto dell'incarico;
- q) reperibilità telefonica e a mezzo di posta elettronica per le eventuali interlocuzioni giornaliere urgenti.

Il professionista garantirà la prestazione fino alla regolare approvazione da parte di tutti gli organi competenti. Il mancato supporto sarà assimilato ad inadempimento contrattuale e quindi causa di decadenza dall'incarico.

Art. 4

Attività in presenza

- a) Il professionista dovrà garantire in via ordinaria la propria presenza presso gli uffici dell'Ente. Tale presenza, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e del contestuale ricorso al lavoro agile per i dipendenti dell'Ente, in aderenza alle disposizioni vigenti da parte delle autorità di governo e sanitarie, si svolgerà a distanza e telematicamente mediamente per due giorni alla settimana dalle ore 9:00 alle ore 13:00 da concordare con la direzione dell'Ente. Il professionista per tale attività potrà avvalersi, previa autorizzazione da parte del committente, di un proprio collaboratore. Resta comunque in capo al professionista la responsabilità per gli atti compiuti dal collaboratore. Il committente può in qualunque momento revocare tale autorizzazione.

Art. 5

Durata dell'incarico

L'incarico ha durata annuale, decorre dal giorno 27 aprile 2020 e scade il giorno 26 aprile 2021

Art. 6

Corrispettivo economico

Il compenso da corrispondere al professionista per l'espletamento delle prestazioni di cui al

superiore Art. 3 del presente disciplinare resta concordemente stabilito in € 35.000,00 oltre IVA e c.p. nella misura di legge

Sono a carico del professionista tutte le spese per l'espletamento dell'incarico quali trasferte, compensi e spese per eventuali collaborazioni utilizzate nonché per la partecipazione del professionista agli incontri presso la sede dell'Ente;

Art. 7

Condizioni di pagamento

Il compenso pattuito di cui al superiore Art. 6 è corrisposto al professionista secondo le seguenti modalità:

- il 10% entro sette giorni dalla consegna dello schema del rendiconto anno 2016 prevista nel termine ultimo del giorno 15 maggio 2020;

- il 20% entro sette giorni dalla consegna dei sotto elencati documenti contabili e finanziari prevista nel termine ultimo del giorno 30 giugno 2020:

a) riaccertamenti dei residui attivi e passivi anni 2017 e 2018;

b) schemi dei rendiconti 2017 e 2018;

c) bilancio di previsione anno 2019 – pluriennale 2019/2021;

d) rendiconto anno 2019;

- il 20% entro sette giorni dalla consegna dei sotto elencati documenti contabili e finanziari prevista nel termine ultimo del giorno 31 luglio 2020:

a) bilancio di previsione esercizio finanziario 2020– pluriennale 2020/2022;

b) tutte le attività fiscali, tributarie, previdenziali e lavoristiche (in particolare posizioni INPS e buste paga) ricadenti nel periodo 27 aprile/31 luglio 2020;

- il 10% entro sette giorni dall'espletamento di tutte le attività fiscali, tributarie, previdenziali e lavoristiche (in particolare buste paga) ricadenti nel periodo 1 agosto/30 settembre 2020, previsto nel termine ultimo del giorno 30 settembre 2020;

- il 40% entro sette giorni dalla consegna dei sotto elencati documenti contabili e finanziari prevista nel termine ultimo del giorno 26 aprile 2021:

a) rendiconto 2020;

b) bilancio di previsione 2021– pluriennale 2021/2023;

c) tutte le attività fiscali, tributarie, previdenziali e lavoristiche (in particolare buste paga) ricadenti nel periodo 1 ottobre/26 aprile 2020;

I pagamenti dovuti per le prestazioni rese nelle modalità sopra indicate saranno corrisposti a fronte di presentazione di regolare fattura. Nulla sarà dovuto per le attività non concluse nei tempi e modi concordati con l'amministrazione o per prestazioni parziali.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si impegna al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge. n. 136/2010 e smi "Tracciabilità dei flussi finanziari". Esso, pertanto, ha l'obbligo di comunicare i numeri di conto concorrenti bancari o postali dedicati , anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 9

Divieto di sospendere o ritardare la prestazione

Clausola risolutiva espressa

Il professionista può sospendere o ritardare la prestazione solo previo accordo scritto con il committente. La sospensione o il ritardo ingiustificato della prestazione per decisione unilaterale del professionista costituisce inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione graveranno sul professionista e saranno detratti dall'eventuale corrispettivo.

Art. 10

Obblighi e responsabilità

Il professionista si obbliga esplicitamente al compimento di tutte le attività, anche accessorie, necessarie al perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il professionista è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione affidata.

Art. 11

Modalità della prestazione

Nello svolgimento del suo incarico il professionista agirà in accordo e in pieno coordinamento con il committente. Il professionista si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'Ente. Il professionista si impegna a mantenere segrete in ogni tempo tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione. Il professionista deve comunque astenersi dallo svolgimento di attività che risultino in contrasto con quelle svolte per conto del committente e che possono provocare conflitti di interesse.

Art. 12

Proprietà intellettuale

Tutti i documenti prodotti dal professionista per l'espletamento del presente incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta del committente, il quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle variazioni ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non siano in contrasto con la normativa vigente.

Tutti i risultati sul piano documentale e informatico derivanti dall'attività svolta dal professionista nell'ambito dell'incarico conferito appartengono di diritto al committente. Il professionista si impegna a restituire direttamente al Direttore, al termine del presente incarico, ogni documentazione fornitagli dal medesimo o da altri dirigenti, documentazione che in ogni caso conserverà, come depositario e con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione.

Il professionista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'attività svolta per altre finalità se non quelle derivanti dal presente contratto.

Art. 13

Trattamento dei dati e obbligo di riservatezza

E' fatto obbligo alle parti dell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si impegnano al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei dati personali di cui vengano in possesso. Il committente si impegna, altresì e a non utilizzare i suddetti dati per fini propri, o comunque, per fini non connessi con l'espletamento dell'appalto.

È facoltà del committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14

Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista contravvenga alle condizioni di cui al presente contratto oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal committente, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti degli organi dell'Ente..

Il contratto può altresì essere risolto in danno al professionista incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
- b) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori.

Art. 15

Recesso

Qualora il professionista rinunci anticipatamente all'incarico dovrà darne formale preavviso di almeno sessanta giorni. Nel caso in cui non venga rispettato il preavviso, la penalità viene fissata nel 10% dell'importo contrattuale, tranne nell'ipotesi di rinuncia a seguito di infortunio.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare la qualità del servizio prestato entro 2 (due) mesi dalla data di stipula del presente contratto e di procedere ad eventuale risoluzione unilaterale del medesimo in caso di insoddisfacente prestazione senza possibilità di ulteriori rinvii da parte del soggetto affidatario.

Art. 16

Penalità

Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera non conforme a quanto qui previsto, il committente provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta certificata, invitando il professionista ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee, affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente incarico. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte del committente casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore o a cause esimenti la responsabilità del professionista, lo stesso si riserva di irrogare una sanzione come di seguito specificato:

- per ogni giorno di ritardo negli adempimenti fiscali, tributari, lavoristici, una penale pari all'0,5 per mille dell'importo contrattuale;
- in caso di mancata consegna dei rendiconti e dei bilanci di previsione entro le scadenze concordate, una penale pari al 5 % dell'importo contrattuale.

Art. 17

Rinvio

La sottoscrizione del presente contratto implica l'accettazione integrale, senza riserve ed eccezioni, di quanto in esso pattuito.

Il presente contratto non deve intendersi esaustivo per quanto riguarda la definizione del servizio prestato. Quanto in esso esplicitamente descritto non dovrà intendersi come limite all'attività che il professionista dovrà svolgere sotto la sua unica responsabilità, allo scopo di fornire la prestazione concordata.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 18

Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131. Sono a carico del professionista tutte le spese per l'eventuale registrazione e tutte le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del professionista incaricato

Art. 19

Controversie – Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti circa l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto sarà competente, in via di esclusiva, il Foro di Enna

Allegati.

Le parti danno atto che al presente disciplinare si allega, in quanto parte integrante e sostanziale, il "Patto di integrità".

Il professionista

Dott.ssa Giulia Monastero

Il committente

.....



PATTO D'INTEGRITA'

Tra l'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (E.R.S.U.) di ENNA

E

la Ditta/Società

Sede legale in _____ Via _____

n. _____

Cod. Fisc. / P.Iva _____

in persona del Sig. _____ nato a _____ il

in qualità di _____

Relativo all'affidamento

CIG _____

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) il quale dispone che 'le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Piano Triennale dell'ERSU di Enna per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.) triennio 2020-2022, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 dell'11.2.2020 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2010 n. 10, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obblighi delle parti

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in intestazione, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo e/o abilitativo e/o concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Ente;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto e/o all'istruttoria della pratica;
- ad informare tutto il personale e/o collaboratori di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti, e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'oggetto dell'appalto, nonché ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale.

La Ditta/Società richiede, di contro, che l'Amministrazione si impegni a far rispettare ai propri dipendenti, ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. 2020-2022 e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto.

Art. 2 – Dichiarazioni

La Ditta/Società, per quanto in argomento, dichiara:

- in relazione all'art.1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, *di trovarsi / di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e/o affinità, entro il 2° grado, né lui né i soggetti con lui coinvolti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Ente deputati alla trattazione del procedimento;
- *di trovarsi / di non trovarsi in una situazione di apparente / potenziale / reale conflitto di interessi in relazione al procedimento;
- di essere consapevole che nel caso in cui la l'Ente dovesse comunque acquisire nei confronti della Ditta/Società elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farla ritenere collegata direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non verrà rilasciato il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

- in relazione all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il sottoscrittore dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

(* barrare la dicitura non di interesse)

Art. 3 - Sanzioni applicabili

Il sottoscrittore accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, verranno applicate le seguenti sanzioni:

esclusione dalla procedura di affidamento;

escussione della cauzione di validità dell'offerta;

risoluzione del contratto;

escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;

responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Art. 4 - Efficacia del Patto d'integrità

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto; il presente Patto sarà richiamato nel contratto, onde formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Esclusione dalla procedura

La mancata consegna del Patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Patto d'integrità fra Amministrazione/Stazione appaltante e la Ditta /Società sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e Data

Per la Ditta /Società

Il Legale Rappresentante
